

## **OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE**

*A seguito dell'ingresso di Romania e Bulgaria nell'Unione europea a decorrere dall'1.1.2007, le operazioni poste in essere con operatori residenti in tali Stati sono qualificate come "intracomunitarie" e vengono assoggettate alla disciplina prevista per gli scambi comunitari.*

I soggetti che intervengono in un'operazione intracomunitaria devono essere in possesso di un **numero di identificazione** che si compone di un codice alfabetico di due caratteri (**codice ISO**), che contraddistingue lo Stato membro (IT per l'Italia, DE per la Germania, ecc.) ed un **codice numerico/alfanumerico**, corrispondente alla partita IVA.

Per Romania e Bulgaria il codice identificativo è così composto:

| STATO MEMBRO | CODICE ISO | NUMERO DI CARATTERI DEL CODICE IVA |
|--------------|------------|------------------------------------|
| ROMANIA      | RO         | 10                                 |
| BULGARIA     | BG         | 9 o 10                             |

## **CESSIONI INTRACOMUNITARIE**

Sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti degli **acquirenti che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione**.

Inoltre, l'art. 46, comma 2 obbliga espressamente il cedente nazionale a **riportare in fattura l'indicazione del numero di identificazione dell'acquirente** comunitario.

È possibile però che gli operatori romeni o bulgari, **non dispongano ancora del numero di identificazione**, in questo caso occorre fornire **idonea prova** di essere soggetto passivo d'imposta e di aver richiesto al competente Ufficio fiscale l'attribuzione del numero di identificazione ai fini IVA.

**Il cedente italiano può emettere la fattura senza applicazione dell’IVA**, indicando espressamente che trattasi di *“cessione no imponibile ex art. 41, DL n. 331/93”*.

All’atto della comunicazione del numero identificativo da parte dell’acquirente, il cedente dovrà provvedere **ad integrare la fattura con tale indicazione**.

Esempio di fattura:

La IT srl effettua la cessione di un bene ad una ditta di Bucarest, effettuando la relativa consegna in data 12.4.2007.

Per tale cessione intracomunitaria emette una fattura non imponibile IVA.

|                                                           |             |                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| IT Srl<br>Via Dutti, 75 - Napoli<br>P.IVA 01234567891     |             | Spett.le<br>XY<br>.....<br>Romania<br>RO01234567897 |
| <b>Fattura n. 44 del 12.4.2007</b>                        |             |                                                     |
| Macchinario cod. AB656                                    | € 12.000,00 |                                                     |
| Totale fattura                                            | € 12.000,00 |                                                     |
| <i>“Cessione non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93”</i> |             |                                                     |

Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie devono essere annotate **nel registro delle fatture emesse/corrispettivi**, secondo l’ordine della numerazione e nel rispetto dei consueti termini di cui all’art. 23, DPR n. 633/72 (entro 15 giorni dall’emissione).

L’effettuazione di cessioni intracomunitarie comporta inoltre l’obbligo di compilazione e presentazione del **mod. INTRA-1** relativo alle cessioni.

**N.B.** Con riferimento alla predetta ipotesi in cui l’operatore straniero non dispone del numero identificativo ai fini della compilazione del mod. INTRA-1, il cedente italiano dovrà indicare a colonna 1 il codice ISO dello Stato dell’acquirente e a colonna 2 degli **zero al posto del codice IVA**.

All’atto della successiva comunicazione del numero identificativo da parte dell’acquirente si dovrà provvedere **ad integrare i dati in precedenza indicati utilizzando il mod. INTRA-1ter**.

## PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRA-1

Per le cessioni il limite minimo che obbliga a presentare mensilmente gli elenchi riepilogativi passa da 200.000 a 250.000 euro. Quindi i soggetti che nell'anno precedente (2006) hanno realizzato cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 250.000 euro devono presentare i modelli Intrastat con periodicità mensile.

Chi è al di sotto di questi volumi potrà optare per gli elenchi trimestrali o annuali a seconda che rispettivamente superi o non superi i 40.000 euro di cessioni UE.

Le regole cambiano per i soggetti trimestrali che nel corso dell'anno superano la soglia dei 250.000 euro. Questi saranno obbligati a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre in cui la soglia sarà superata.

Lo stesso principio vale anche per gli annuali, che durante l'anno superano le soglie di 40.000 o di 250.000 euro:

la periodicità passerà rispettivamente a trimestrale o a mensile a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata.

| LIMITI                              | PERIODICITA' | PRESENTAZIONE                                |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| CESSIONI – MODELLO INTRA 1          |              |                                              |
| OLTRE EURO 250.000                  | MENSILE      | ENTRO IL 20 DEL MESE SUCCESSIVO              |
| DA OLTRE EURO 40.000 A EURO 250.000 | TRIMESTRALE  | ENTRO IL MESE SUCCESSIVO A CIASCUN TRIMESTRE |
| FINO A EURO 40.000                  | ANNUALE      | ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO     |

## ACQUISTI INTRACOMUNITARI

L'operatore italiano che intende acquistare beni da soggetti residenti in altri Stati UE deve comunicare al fornitore estero il proprio numero identificativo.

L'art. 38, DL n. 331/93 definisce acquisti intracomunitari “le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro, dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, oppure dall'acquirente o da terzi per loro conto”.

L'art. 39, DL n. 331/93 individua il momento di effettuazione dell'operazione comunitaria:

*- nella consegna del bene nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto;*

oppure

*- nel momento di arrivo del bene nel luogo di destinazione, se il trasporto avviene con mezzi del cessionario.*

Qualora anteriormente alla consegna o all'arrivo sia ricevuta la fattura ovvero sia pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata alla data:

*- di ricezione della fattura;*

oppure

*- del pagamento.*

**Al ricevimento della fattura estera, l'operatore italiano deve integrare la stessa con l'indicazione dell'imponibile, dell'aliquota e dell'imposta relativa al bene o al servizio.**

*Per la conversione in euro va considerato il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione. In mancanza dell'indicazione in fattura del giorno di effettuazione dell'operazione, si fa riferimento al cambio del giorno di emissione del documento.*

Per gli acquisti non imponibili o esenti, in luogo dell'IVA va indicato il titolo e la norma di non applicazione.

Il documento così integrato è soggetto ad una duplice annotazione:

1. **nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento o successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Deve essere annotato anche il corrispettivo espresso in valuta estera, come indicato in fattura;**
2. **nel registro degli acquisti entro i predetti termini, con riferimento al mese di ricevimento o di emissione.**

L'effettuazione di acquisti intracomunitari comporta l'obbligo di compilazione e presentazione del mod. INTRA-2 relativo agli acquisti.

## PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRA-2

Per gli acquisti intracomunitari il limite minimo che obbliga la presentazione mensile dei modelli passa da 150.000 a 180.000 euro.

I soggetti che superano nel corso dell'anno la nuova soglia di 180.000 euro devono presentare gli elenchi con cadenza mensile dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata.

Anche in questo caso, devono presentare contestualmente al primo elenco mensile un elenco riepilogativo dei mesi precedenti.

**Schematizziamo le nuove soglie per l'intrastat:**

| LIMITI                     | PERIODICITA' | PRESENTAZIONE                               |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| ACQUISTI – MODELLO INTRA 2 |              |                                             |
| OLTRE EURO <b>180.000</b>  | MENSILE      | ENTRO IL 20 DEL MESE<br>SUCCESSIVO          |
| FINO A EURO <b>180.000</b> | ANNUALE      | ENTRO IL 31 GENNAIO<br>DELL'ANNO SUCCESSIVO |

## PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI

Oltre agli scambi di beni, assumono rilevanza ai fini della disciplina dell'IVA comunitaria, anche le prestazioni di intermediazione (provvigioni) relative a operazioni su beni mobili, le prestazioni di trasporto, le prestazioni su beni mobili, nonché quelle accessorie alle stesse.

Il trattamento delle predette operazioni, disciplinato dall'art. 40, DL n. 331/93, può essere così sintetizzato:

|                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVVIGIONI<br>SU BENI MOBILI | L'operazione si considera effettuata:<br>· nello Stato del committente, se soggetto passivo IVA;<br>· nel luogo dell'operazione a cui si riferisce la provvigione, se il committente non è soggetto passivo IVA. |
| TRASPORTI                     | La prestazione si considera effettuata:<br>· nello Stato del committente, se soggetto passivo IVA;<br>· nello Stato in cui ha inizio il trasporto se il committente non è soggetto passivo IVA.                  |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PRESTAZIONI<br/>SU BENI MOBILI</p> | <p>La prestazione si considera effettuata nello Stato del committente, se soggetto passivo IVA, a condizione che i beni oggetto della prestazione vengano trasferiti al di fuori dello Stato in cui tale operazione è effettuata.</p> <p>La stessa prestazione, eseguita in Italia, non si considera ivi effettuata se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· è resa ad un committente soggetto passivo IVA in un altro Stato UE;</li> <li>· i beni sono spediti o trasportati al di fuori dell'Italia.</li> </ul> |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il soggetto italiano, committente delle prestazioni sopra elencate, qualora l'operazione si consideri effettuata in Italia, deve provvedere agli adempimenti previsti per gli acquisti intracomunitari (integrazione della fattura e doppia annotazione).

### **OPERAZIONI IN CORSO ALL'1.1.2007**

Un'importante problematica connessa con l'ingresso nell'UE di Romania e Bulgaria concerne il trattamento delle operazioni in corso all'1.1.2007 con tali Stati: le merci che al momento dell'adesione, si trovano in libera pratica nella Comunità o in un nuovo Stato membro, risultano assoggettate allo stesso regime nell'insieme della Comunità allargata; il principio si applica a tali prodotti anche qualora, prima dell'adesione, essi siano stati vincolati ad un regime doganale (ad esempio, transito, ammissione temporanea) appurato dopo l'adesione; in questo caso è necessario comprovare il carattere comunitario dei prodotti, in modo da impedire che i prodotti sui quali non sono stati pagati i dazi doganali applicabili beneficino ingiustificatamente dell'adesione.

Inoltre, alcuni movimenti di merci, iniziati prima dell'adesione e terminati dopo l'adesione, restano soggetti alla precedente legislazione doganale del nuovo Stato membro ed inoltre restano valide, per un periodo transitorio, alcune autorizzazioni e prove di origine emesse in base alla precedente normativa del nuovo Stato membro”.

*La predetta precisazione deve essere integrata con le disposizioni transitorie previste dall'art. 60, DL n. 331/93.*

Il trattamento delle operazioni (acquisti/cessioni) da/verso Romania e Bulgaria in corso all'1.1.2007 può essere così schematizzato:

| <b>TIPO DI OPERAZIONE CON ROMANIA O BULGARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TRATTAMENTO IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cessione di beni con trasporto o spedizione <b>iniziato prima dell'1.1.2007</b>                                                                                                                                                                                                                       | Cessione non imponibile ex art. 8, DPR n. 633/72.<br>Nel caso in cui sulla bolletta doganale (mod. DAU) <b>non sia presente il “visto uscire”</b> , in quanto l'uscita dal territorio comunitario è avvenuta dopo l'1.1.2007, ferma restando la non imponibilità ex art. 8, l'operatore può <b>dimostrare con ogni mezzo alternativo l'uscita dei beni</b> (a tal fine è possibile fare riferimento a quanto contenuto nella Circolare dell'Agenzia Dogane 11.12.2002, n. 75/D).                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cessione di beni con trasporto o spedizione <b>iniziato dall'1.1.2007</b><br><br><br><b>Se la cessione è stata già fatturata o pagata prima dell'1.1.2007 in regime di non imponibilità ex art. 8, DPR n. 633/72</b> | Cessione non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93.<br>Presentazione mod. INTRA-1.<br><br>La fattura emessa ex art. 8, DPR n. 633/72 rimane valida.<br>È necessario comunque <b>includere tale operazione nel mod. INTRA-1</b> , in presenza delle <b>condizioni di non imponibilità</b> ex art. 41, DL n. 331/93.<br>Se all'operazione <b>non è possibile applicare la non imponibilità</b> di cui all'art. 41 (ad esempio, in quanto trattasi di esportazione effettuata nei confronti di un privato non qualificabile quale vendita a distanza ovvero fornitura con installazione o montaggio), la medesima va considerata imponibile con obbligo di regolarizzazione da parte del cedente mediante applicazione dell'IVA. |
| Acquisto di beni ricevuti <b>prima dell'1.1.2007</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | Importazione (bolletta doganale).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Acquisto di beni ricevuti <b>dall'1.1.2007</b><br><br><br><b>Se l'acquisto è stato già fatturato o pagato prima dell'1.1.2007</b>                                                                                  | Acquisto intracomunitario (integrazione fattura estera, doppia annotazione e presentazione mod. INTRA-2).<br><br>L'operazione va considerata comunque un acquisto intracomunitario (integrazione fattura estera, doppia annotazione e presentazione mod. INTRA-2).<br>Se l'operatore <b>non è in possesso della fattura del cedente estero</b> , trova applicazione l'art. 46, comma 5, DL n. 331/93, che prevede la regolarizzazione dell'operazione da parte del cessionario mediante emissione di un'autofattura.                                                                                                                                                                                                        |

*\*L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*